

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 18 dicembre 2003.

Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

Visto l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto 30 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri che possono espletare gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori;

Considerata la necessità di implementare il numero degli esaminatori in considerazione del rilevante numero di candidati che sosterranno, presso le scuole, gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. I commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 sono sostituiti dai seguenti:

a) «5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri già abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di appositi corsi organizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri. In entrambi i casi, i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri svolgono l'esame congiuntamente all'operatore responsabile della gestione dei corsi.».

b) «6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri già abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A14086

DECRETO 19 dicembre 2003.

Adozione del documento di identificazione degli ispettori (Duly authorized officers) ai sensi dell'Internazional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 e dell'International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code).

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, così come emandata, da ultimo, in data 12 dicembre 2002 dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO), di seguito indicata come «Convenzione»;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 13 ottobre 2003, n. 305, recante: «Attuazione della direttiva n. 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, concernente il regolamento di recepimento della direttiva n. 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo» e, in particolare, l'allegato VII che individua i soggetti legittimati a svolgere le attività di ispettore del «Port State Control» (PSC) ai sensi della regola n. 1/19 della Convenzione;

Vista la regola n. 9, comma 1, punto 1.1, del capitolo XI-2 della Convenzione che prescrive che ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del predetto capitolo è soggetta a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati dal Governo contraente e che tali funzionari possano essere gli stessi che effettuano l'attività di ispettore del PSC, nonché la regola 8, comma 1, che riconosce alle persone debitamente autorizzate le facoltà di accedere a bordo;

Visto il paragrafo 4.18 della parte B del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code), annesso al capitolo XI-2 della Convenzione, che dispone che i Governi contraenti adottino appropriati documenti di identificazione per i propri ispettori preposti ai controlli di bordo delle navi o negli impianti portuali e che stabiliscono le procedure di verifica dell'autenticità dei documenti stessi;

Considerato che si rende necessario dare concreta attuazione alla sopra richiamata normativa, predisponendo un idoneo documento di identificazione per gli ispettori e una procedura per verificarne l'autenticità;

Considerata altresì l'opportunità per l'Italia di avvalersi per i controlli in questione di ispettori debitamente qualificati tra quelli che già effettuano anche l'attività PSC;